

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1463 del 22/03/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - LIDL ITALIA SRL, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ARCOLE (VR) E ATTIVITA' DI STOCCAGGIO E DEPOSITO MERCI IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA, VIA CADUTI DEL LAVORO, N. 5 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA E RILASCIATA DA ARPAE SAC RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3953 DEL 25/08/2022 E SMI
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1499 del 21/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventidue MARZO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - LIDL ITALIA SRL, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ARCOLE (VR) E ATTIVITA' DI STOCCAGGIO E DEPOSITO MERCI IN COMUNE DI MASSA LOMBARDA, VIA CADUTI DEL LAVORO, N. 5 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA E RILASCIATA DA ARPAE SAC RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3953 DEL 25/08/2022 E SMI.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC RAVENNA con Determina Dirigenziale n. 3953 del 25/08/2020 e smi (Det. Dirig. 1044 del 03/03/2021) a favore della Ditta Lidl Italia Srl (C.F./P.IVA 02275030233) con sede legale in Arcole (VR), Via Ruffo n. 36, per l'attività di stoccaggio e deposito merci nello stabilimento sito in Comune di Massa Lombarda, Via Caduti del Lavoro, n. 5, comprensiva della comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

VISTA l'istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 3953 del 25/08/2020 e smi (Det. Dirig. 1044 del 03/03/2021), presentata dalla Ditta Lidl Italia srl (C.F./P.IVA 02275030233) in data 31/01/2023 allo SUAP della Regione Emilia Romagna, (acquisita da questo Servizio ARPAE in data 31/01/2023 con Pg. 17626) con la quale richiede l'aumento dei quantitativi massimi annui di rifiuti ammessi ad attività di messa in riserva R13 nell'impianto sito in Comune di Massa Lombarda, Via Caduti del Lavoro n. 5;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi "*Norme in materia ambientale*" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- DM 05/02/98 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica ARPAE Sinadoc 7561/2023 emerge che:

- con Autorizzazione Unica Ambientale AUA n. 3953 del 25/08/2020 e smi, la Lidl Italia Srl (C.F./P.IVA 02275030233) con sede legale in Arcole (VR), Via Ruffo n. 36, per l'impianto sito in Comune di Massalombarda, Via Caduti del Lavoro 5, è titolare dell'iscrizione n. 257, classe 5, del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) per l'esercizio dell'operazione di messa in riserva (R13), a norma dell'art. 6 del DM 5 febbraio 1998;
- il quantitativo massimo annuo ammesso a recupero è pari a 5800 t/anno (Classe 5, DM 350/98);
- la modifica non sostanziale richiesta è relativa all'aumento del quantitativo massimo annuo di rifiuti non pericolosi, sottoposti a procedura semplificata, ammessi ad attività di R13 da 5.800 t/anno a 5.950 t/anno, rimanendo, pertanto, invariata la classe di attività (Classe 5 che prevede un quantitativo superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t);
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 31/01/2023. Risultando esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 non risultava necessario acquisire documentazione integrativa;
- null'altro muta rispetto a quanto autorizzato con l'AU di cui al provvedimento n. 3953 del 25/08/2020 e smi,
- in data 13/02/2023 (nota Pg. Arpae 26120) ai fini del rilascio della modifica richiesta è stata acquisita la relazione Tecnica istruttoria del Servizio Territoriale Arpae Distretto di Faenza-Bassa Romagna;

ACCERTATO che la Ditta Lidl Italia Srl ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE;

DATO ATTO che per la società interessata, in merito agli adempimenti previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs n. 159 del 06/09/2011), si è proceduto ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 159/2011 in relazione al quale verranno svolti i dovuti controlli previsti dal DPR 445/00;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Lidl Italia srl nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di stoccaggio e deposito merci sita in Comune di Massa Lombarda, Via Caduti del Lavoro, n.5, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica non sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Lidl Italia Srl nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di stoccaggio e deposito merci nello stabilimento sito in Comune di Massa Lombarda, Via Caduti del Lavoro, n. 5;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di modifica non sostanziale di AUA nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA**, ai sensi del DPR n. 59/2013, adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 3953 del 25/08/2020 e smi (Det. Dirig. 1044 del 03/03/2021), nei confronti di Lidl Italia srl (C.F./P.IVA 02275030233) con sede legale in Arcole (VR), Via Ruffo n. 36, per l'impianto sito in Comune di Massalombarda, Via Caduti del Lavoro n. 5 per attività di stoccaggio e deposito merci, come di seguito riportato e fatti salvi i diritti di terzi;
Sono inoltre fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
2. **L'Allegato B) al presente provvedimento** relativo alle condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato, **sostituisce l'allegato B alla determina Dirigenziale Arpae 3953 del 25/08/2020 e smi;**
3. **DI CONFERMARE** tutte le restanti condizioni e prescrizioni contenute nella determina Dirigenziale Arpae 3953 del 25/08/2020 e smi
4. L'AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente modifica non sostanziale di AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio AUA da parte del SUAP territorialmente competente (31/08/2020)** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che la presente modifica non sostanziale dell'**AUA** diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendone anche efficacia;**

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE, Distretto di Faenza-Bassa Romagna, esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Ditta interessata, al Servizio Territoriale Arpae-Distretto di Faenza-Bassa Romagna e al SUAP territorialmente competente per la trasmissione agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per eventuali adempimenti di competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO
(ai sensi dell'art.216 del Dlgs 152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Ditta è iscritta al **n. 257, classe 5**, del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) per l'esercizio dell'operazione di messa in riserva (R13), a norma dell'art. 6 del DM 5 febbraio 1998 e smi, relativamente alle seguenti tipologie e quantitativi di rifiuti:

Tipologia di rifiuti (Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/1998 e smi)	Quantitativi massimi ammessi (t/anno)	Attività di recupero (Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/1998 e smi)
1.1 - Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi EER 15 01 01	5.000	R13
6.1 Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici EER 15 01 02	400	R13
9.1 Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno EER 15 01 03	550	R13

- I rifiuti stoccati provengono esclusivamente dalle attività commerciali svolte dalla Ditta nello stesso sito ovvero presso le filiali dell'area geografica di riferimento nell'ambito della propria organizzazione.

Prescrizioni:

- I rifiuti devono essere stoccati nelle aree preposte separatamente per tipologia, opportunamente segnalati con l'indicazione del rispettivo codice EER. La quantità massima di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13) presso l'impianto di produzione del rifiuto non può eccedere la quantità di rifiuti prodotti, in un anno, all'interno del medesimo impianto.
- ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- L'operazione di messa in riserva (R13), intesa come stoccaggio secondo la definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 152/06 e smi, non muta il codice EER del rifiuto in ingresso e risulta propedeutica - così come specificato nell'allegato C, Parte quarta, medesimo decreto - alle successive operazioni di recupero vere e proprie che saranno effettuate presso idonei impianti esterni autorizzati.
- Entro 1 anno dalla data di ricezione, i rifiuti messi in riserva (R13), devono essere avviati alle successive operazioni di recupero previste ai relativi punti dell'Allegato 1 – Sub Allegato 1 - del DM 05/02/98 e smi in idonei impianti autorizzati.
- L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e smi, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti;
- La Ditta è tenuta, entro il 30 aprile di ogni anno, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.